


Publicato il 17/09/2018

N.04392 2018 REG.PROV.CAU.
N. 05360/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5360 del 2018, proposto da

[Il corpo principale del decreto è estremamente sfocato e illeggibile. Si presume che contenga i nomi delle parti e i motivi del ricorso.]

... rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Manca, Amina L'Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amina L'Abbate in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Usr Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Usr Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Usr Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Usr Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Usr Lazio Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Usr Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00273/2018, resa tra le parti, concernente annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 495 del 22.06.2016 recante "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – operazioni di carattere annuale" nella parte in cui non prevede l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria mediante diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

- dei decreti con cui gli Ambiti territoriali delle province di rispettiva appartenenza hanno pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola dell'Infanzia e Primaria, senza inserire il nominativo dei docenti appellanti.

-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che con l'appello in esame le insegnanti in epigrafe hanno chiesto

l'annullamento della suindicata sentenza del T.A.R. per il Lazio sezione sez. III bis riguardante la questione dei diplomati magistrali prima dell'a.s. 2001/2002, senza aver anche chiesto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, dal momento che il decreto legge n.87 del 12.07.18, poi convertito nella legge n. 96 dell'11.08.18 (c.d. decreto dignità), all'art.4 (Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali), ha previsto che *“all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca”*, prevedendo altresì l'indizione a breve di un concorso ordinario e uno riservato per i diplomati magistrali ante 2001/2002 con due anni di servizio prestati negli ultimi otto anni su posto comune o di sostegno nelle scuole statali;

Rilevato inoltre che la sentenza del T.A.R. del Lazio qui appellata non è stata notificata al MIUR, e che le odierne parti appellanti sono ancora inserite in graduatoria con riserva, dovendo ad esse applicarsi la suindicata disposizione del c.d. decreto dignità;

Rilevato altresì che l'amministrazione ha avviato il procedimento di cancellazione degli appellanti dalle rispettive graduatorie ad esaurimento, per il solo motivo che le stesse parti non hanno ottenuto alcuna sospensiva, e ciò nonostante con la circolare del 28 agosto 2018 n. 37856 preveda la convocazione per le supplenze degli insegnanti che alla data della sua pubblicazione siano inclusi nelle graduatorie

ad esaurimento con sentenza non passata in giudicato;

Considerato in conclusione che sussiste l'esigenza dell'urgente ed indifferibile ammissione con riserva delle parti ricorrenti alla convocazione per le proposte di contratto a tempo determinato per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, dei giorni rispettivamente 17 e 18 settembre 2018.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende in via cautelare la sentenza appellata, ammette la permanenza nel rispettive graduatorie e la partecipazione dei ricorrenti alle convocazione del 17-18 settembre 2018, al fine di ottenere un contratto a tempo determinato.

Fissa per la trattazione orale dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 18 ottobre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO